

Lo studio legale Marro, grazie alla sua pluriennale esperienza in tema di ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di corpo e di stato dei militari (esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza), propone ai propri utenti una serie utili consigli su come difendersi dalle contestazioni disciplinari di corpo e di stato e come scrivere una memoria difensiva apprezzabile ed utile al caso concreto. In questo breve focus parleremo delle sanzioni disciplinari di corpo, tralasciando per il momento quelle di Stato a cui verrà riservata una trattazione a parte per via della peculiarità dell'istituto. Occorre subito premettere che non esiste un fac simile di una memoria difensiva pertanto in questo articolo si cercherà di fornire soltanto degli utili consigli su come scriverle o su come proporre e redigere un ricorso gerarchico. La breve "guida" non ha una pretesa di esaustività essendo una materia molto complessa, tuttavia quello che vogliamo fare è esporre in maniera semplice ed intuitiva le procedure e le conseguenze di una errata applicazione della normativa.

Senza entrare nel dettaglio della definizione di sanzione disciplinare occorre fin da subito segnalare che la loro applicazione ha dei riflessi notevoli sul servizio e sull'avanzamento, pertanto, subire una sanzione disciplinare potrebbe comportare un mancato avanzamento di grado oppure non poter effettuare domande di trasferimento o interpellanze per sedi particolarmente ambite.

Secondo quanto previsto dall'art. 1358 del D.Lgs. 66 del 2010 esistono 4 tipi di sanzione disciplinare di corpo:

- Il richiamo, il rimprovero, la consegna semplice e la consegna di rigore.

Per comodità di trattazione discuteremo al momento solo delle prime tre.

COSA DICE LA PROCEDURA

Per poter contestare una eventuale infrazione è necessario che l'attore si sia reso partecipe di una mancanza prevista nel COM e nel TUOM. In particolare gli articoli attinenti alla disciplina militare e che di solito vengono utilizzati nella contestazione e nell'irrogazione della sanzione disciplinare sono quelli previsti dall' artt. 712 al 751 del DPR 90 del 2010 (CAPO VIII).

Innanzitutto occorre ribadire che le norme assegnano chiaramente all'interno della gerarchia militare colui che è titolare del potere sanzionatorio, con ciò ad identificare chiaramente il soggetto che può instaurare e concludere un procedimento disciplinare. La violazione di questo principio ben può determinare l'illegittimità dell'atto.

Il successivo art. 1397 del D.Lgs. 66 del 2010 ci aiuta nel compito andando a specificare cosa è necessario fare nel momento in cui non si è competenti ad infliggere una sanzione disciplinare. In particolare colui che rileva l'infrazione e che non è egli stesso competente ad avviare il procedimento dovrà necessariamente porre in essere tre azioni: identificare il trasgressore, comunicargli la mancanza e redigere un rapporto scritto sul fatto.

Successivamente, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 1398 del D. Lgs. 66 del 2010, dovrà avviare la procedura con una contestazione che renda formalmente edotto l'incolpato delle eventuali mancanze contestate.

LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

Il primo passo è avviare il procedimento, ovvero comunicare all'interessato che un suo comportamento potrebbe aver violato alcune norme contenute nel TUOM e nel COM.

La prima cosa che deve essere vista è la esaustività e completezza della contestazione. Ad esempio è generica una contestazione di questo tipo: "*E' stato notato che la S.V. non aveva fatto la barba. Pertanto la sua condotta viola l'art. 721 del DPR 90 del 2010*". Da notare la genericità della

contestazione sia nella parte in cui non identifica il momento temporale della violazione ma soprattutto non identifica l'autorità che l'ha rilevata.

Altro errore comune all'interno della contestazione è quello di indicare una motivazione completamente diversa dalla reale mancanza tesa a "nascondere" quella più grave .

Elemento chiave ed imprescindibile di questa fase è senz'altro l'esercizio del diritto di difesa che deve essere garantito e in questo dobbiamo prendere a riferimento sia l'art. 1046 che l'art. 1029 del DPR 90 del 2010 che scandiscono le tempistiche del procedimento disciplinare e per la presentazione delle memorie difensive.

In buona sostanza, lo scopo della contestazione degli addebiti è quindi quella di:

- Rendere adotto l'interessato, in maniera chiara e circoscritta della mancanza;
- Permettergli il diritto di difesa all'interno del procedimento.

La violazione di questi semplici assunti determina la possibilità di richiedere l'annullamento della sanzione disciplinare per la violazione del Diritto di Difesa.

LE MEMORIE DIFENSIVE

Non esiste uno schema predefinito per la redazione delle memorie difensive dato che devono indicare soprattutto gli elementi in fatto che possono scagionarvi dall'addebito ed in secondo luogo quelli in diritto.

Il primo consiglio è quello di concentrarsi maggiormente sugli elementi in fatto evitando improbabili affermazioni in diritto o richiami a norme della Costituzione Italiana o Europea.

Un articolo del Codice che può tornare sempre utile rileggere prima di redigere una memoria difensiva è certamente l'art. 1355 del D.Lgs. 66 del 2010 che indica quali sono i criteri da seguire per l'irrogazione e per la gradazione di una sanzione disciplinare. Inoltre, tenete sempre a riferimento quelli che sono gli articoli citati nell'avvio di procedimento e verificatene la coerenza con la contestazione.

LA SANZIONE E' STATA IRROGATA. CHE FARE?

Nonostante le efficaci memorie difensive e la insussistenza delle contestazioni il vostro Comandante decide comunque di irrogare una sanzione disciplinare. Cosa si può fare? Come fare ricorso? Come si fa un ricorso avverso una sanzione disciplinare per militari (esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza, carabinieri)?

A questo punto avete solo una strada: fare il ricorso gerarchico!

Ma quali sono i motivi di doglianza che determinano un annullamento della sanzione?

Il primo elemento è certamente la genericità della motivazione; laddove questa sia generica ricordate che è annullabile, infatti la norma prescrive chiaramente che la motivazione deve essere *"redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa, le circostanze di tempo e di luogo del fatto e la descrizione del comportamento illecito"*.

Anche l'autorità che infligge la sanzione deve essere ben identificata e soprattutto.... L'autorità che infligge la sanzione deve essere quella che ha rilevato il fatto. In caso contrario l'art. 1397 del D. Lgs. 66 del 2010 ci indica chi e con quali modalità può infliggere o rilevare la sanzione disciplinare.

Prima di ogni cosa e prima di lanciarvi nella stesura del ricorso gerarchico, un altro consiglio utile è sempre quello di effettuare un accesso agli atti. Inoltre, ricordate sempre che le motivazioni che in

un eventuale e successivo ricorso al TAR non potete inserire doglianze diverse rispetto a quelle che avete inserito nel ricorso gerarchico.

Questo cosa vuol dire? Vuol dire ad esempio che se c'è un motivo evidente di illegittimità del ricorso (es. non rispetto dei termini a difesa) e non viene inserito nel ricorso gerarchico verrà giudicato inammissibile nel ricorso al TAR avverso il rigetto del ricorso gerarchico

Ecco il motivo per cui è necessario farsi assistere da un legale (possibilmente esperto in Diritto Militare) anche all'interno del ricorso gerarchico. **Inoltre è importante sapere che a seguito della novella dell'art. 1370 C.o.m. introdotta dal D. Lgs. 172 del 2019 , a far data dal 20.02.2020 il militare inquisito, all'interno del procedimento di stato, può farsi assistere da un avvocato del libero foro.**

COSA C'E' DA SAPERE PER REDIGERE UN RICORSO GERARCHICO

Il ricorso gerarchico deve esser proposto entro 30 giorni dalla notifica e deve essere presentato all'autorità che ha inflitto la sanzione ed inoltrato all'autorità gerarchicamente sovraordinata (che sarà quella competente nella decisione).

Molti partono dal presupposto che un ricorso gerarchico si debba redigere solo su come si sono svolti i fatti. Non c'è nulla di più sbagliato!! Infatti un ricorso, molto spesso, non viene vinto nel merito ma esclusivamente per motivi di illegittimità e per vizi procedurali. I vizi di legittimità possono essere chiari solo a coloro che conoscono la materia o sono esperti di diritto amministrativo. In un ricorso al TAR se il vizio è evidente il Tribunale può anche condannare l'amministrazione alla refusione delle spese legali. Un avvocato esperto in materie militari è **un esperto** e pertanto può guidarvi nell'analisi della problematica mettendo in evidenza quelli che possono o non possono essere gli elementi a favore di un eventuale accoglimento. Nessun professionista si esprimerà mai in termini percentuali, ma al massimo di fattibilità.

Per le sanzioni di stato, invece, nei casi in cui sia previsto il rimedio del ricorso gerarchico, sarà altresì possibile esperire alternativamente quello al TAR.

di P. Carbutti

COME SI REDIGE UN RICORSO AVVERSO UNA SANZIONE DISCIPLINARE?

Semplice!! [Inviare la sanzione disciplinare allo studio legale Marro](#) che vi fornirà un preventivo per la sua redazione !!

Per verificare se l'avvio di procedimento è stato effettuato in maniera illegittima o con una motivazione generica, ovvero vi siano altri elementi che possano determinare una illegittimità della sanzione disciplinare sia in punto di fatto che in diritto non esitate ad inviarcela all'indirizzo email avvocatomilitare@hotmail.com comunicandoci preventivamente l'invio al numero di telefono **3296262350** (messaggio Whatsapp). Noi valuteremo senza impegno offrendovi la nostra opinione.